

DURF E RITENUTE NEGLI APPALTI

ADEMPIMENTO

Ritenute negli appalti: l'importanza del DURF

L'obbligo del controllo del versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti impiegati da un'impresa appaltatrice o subappaltatrice nel compimento di un'opera o di un servizio vige se tali contratti sono caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente: il tutto può essere superato per i soggetti che potranno esibire il certificato di regolarità fiscale.

DA SAPERE

Ritenute sugli appalti. Quali sono i controlli a carico del revisore legale?

Con il documento "Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi", il CNDCEC fa il punto sulla nuova disciplina in materia di ritenute sugli appalti, introdotta dal decreto fiscale 2020, collegato alla legge di Bilancio. Il documento assume particolare importanza - oltre che per le indicazioni operative contenute - anche per le check list allegate, che contengono le procedure da svolgere nell'ambito dell'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Lotteria degli scontrini: pronte le regole

Lavoro - Smart working: istruzioni modello semplificato

Scadenze dal 12 al 26 marzo 2020

ADEMPIMENTI

Ritenute negli appalti: l'importanza del DURF

di Paolo Parisi e Paola Mazza

L'obbligo del controllo del versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti impiegati da un'impresa appaltatrice o subappaltatrice nel compimento di un'opera o di un servizio vige se tali contratti sono caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente: il tutto può essere superato per i soggetti che potranno esibire il certificato di regolarità fiscale.

Il committente, nell'ipotesi in cui affidi ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, è tenuto a verificare l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e assimilati impiegati nell'opera o nel servizio. L'Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sulle modalità operative con specifici e diversi esempi (circolare 12 febbraio 2020 n. 1/E).

La disciplina introdotta dispone che il committente, sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo **superiore a 200.000 Euro**, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla:

- **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e dell'addizionale regionale/comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio;
- **elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

SOGGETTI INTERESSATI

Risultano coinvolti dalle nuove norme le opere effettuate tramite:

- contratti di **appalto**;
- contratti di **subappalto**;
- contratti di **affidamento** a soggetti **consorziati**;
- **rapporti negoziali** comunque denominati.

PROCEDURE


Si tenga presente che la nuova normativa presuppone che oltre al superamento della soglia di euro 200.000, i citati contratti debbano essere caratterizzati da:

- prevalente utilizzo di **manodopera** presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di **beni strumentali** di proprietà del committente.



Prevalente utilizzo di manodopera

I contratti con “prevalente utilizzo di manodopera” sono quelli labour intensive che riguardano, prevalentemente, i **settori della logistica**, dei **servizi alle imprese**, nonché nei **settori alimentare e meccanica**: settori in cui sono stati evidenziati maggiormente i comportamenti che la disposizione normativa in esame intende contrastare.



Attenzione

Il prevalente utilizzo della manodopera deve essere riferito a tutte le tipologie di contratti sopra menzionati.

Al fine di determinare la prevalenza, occorrerà, quindi, fare riferimento al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato mentre al denominatore al prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio in presenza di contratti misti).

Retribuzione lorda dei soli percettori reddito di lavoro dipendente e assimilato prezzo complessivo dell’opera

La prevalenza si intenderà superata nel caso in cui il rapporto tra numeratore e denominatore sarà superiore al 50%.


Attenzione

Per “manodopera” si deve intendere tutta la manodopera per cui vige l’obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali; tale obbligo ricorrerà non solo quando il lavoratore è inquadrato come lavoratore dipendente o in una delle categorie di soggetti che percepiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma anche nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento lavorativo differente (ad esempio, di lavoro autonomo), ma nei fatti presti attività di lavoro dipendente presso il committente.

Il concetto di “manodopera” ricomprende tutte le tipologie di lavoro: manuale e intellettuale.

Utilizzo presso le sedi di attività del committente

Il prevalente utilizzo della manodopera deve avvenire “presso le sedi di attività del committente”. Le sedi di attività del committente coincidono con tutte le sedi destinate allo svolgimento della sua attività imprenditoriale o agricola o professionale. Vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale.



Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma


Il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”. I beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali.

La riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico:

- **proprietà;**
- **possesso;**
- **detenzione.**

È disposto, in ogni caso, che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati.

Qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali, comunque denominati, necessari per l'esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, **non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.**



Versamento delle ritenute

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice/affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinti Mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. A tal proposito si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109/2019, ha istituito il **codice identificativo "09"**, denominato **"Committente"**, da utilizzare per consentire all'impresa di effettuare i versamenti delle ritenute riguardanti un determinato committente. Nel documento di prassi l'Agenzia sottolinea l'importanza della corretta compilazione della sezione "Contribuente" del Mod. F24, in cui dovrà essere indicato:

- nel campo **"codice fiscale"**, il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
- nel campo **"Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"**, il codice fiscale del soggetto committente;
- nel campo corrispondente **"codice identificativo"** il valore 09, specifico per il committente.

Attenzione

Si ricorda che nel testo ante modifiche era previsto l'obbligo per il committente del versamento delle ritenute, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. La risoluzione n. 108/2019 ha chiarito che la modalità di versamento delle ritenute in modo separato per ogni committente è richiesta per permettere al committente di svolgere la funzione di controllo finalizzata a verificare il versamento delle ritenute. Secondo il documento di prassi citato il committente dovrà verificare il versamento delle ritenute sulla base dei dati inviati dall'impresa (indicati nella seguente sezione), quindi le ore lavorative, la remunerazione e le ritenute operate dell'impresa.


Dati da comunicare al committente

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono, **entro 5 giorni** lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettere al committente e, le imprese subappaltatrici anche all'impresa appaltatrice:

- i **Mod. F24** relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e dell'addizionale regionale/comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio;
- un **elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere/servizi affidati dal committente con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Sospensione del pagamento dei corrispettivi pattuiti

Il committente ha l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte della stessa degli obblighi di trasmissione della documentazione/dati sopra elencati o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali. L'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice è responsabile per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute alla fonte.



In particolare, la norma prevede che nel caso in cui entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente quanto sopra precisato, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria **sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa**. Il committente, in questo caso, deve comunicare le inadempienze entro **90 giorni** all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione

In tali casi risulta **preclusa all'impresa appaltatrice/affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.**

Disciplina sanzionatoria per il committente

È previsto che venga comminata una specifica sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti sopra. Infatti, in caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una **somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice/affidataria o subappaltatrice** per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici **non possono avvalersi dell'istituto della compensazione** quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Attenzione

Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

DECORRENZA

Le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2020**. Con la risoluzione n. 108/2019 l'Agenzia ha chiarito che le nuove regole si applicano con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e quindi, trovano applicazione anche relativamente ai versamenti che dovevano essere eseguiti nel mese di febbraio 2020, perfino con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

CASI PARTICOLARI - Derghe alla disciplina: l'importanza del rilascio del DURF

La disciplina in commento non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (**DURF**), la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

- **essere in attività da almeno 3 anni**, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo **non inferiore al 10%** dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi **superiori a 50.000 euro** per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Si tenga presente che la certificazione è messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate ed ha valenza di **4 mesi** dalla data del rilascio.

La predetta certificazione è messa a disposizione dell'impresa o di un suo delegato, a partire **dal terzo giorno lavorativo di ogni mese**, da parte di un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dell'impresa. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti. Il certificato **ha una durata di quattro mesi** dalla data del rilascio, superati i quali le predette imprese devono acquisire un nuovo certificato.

DA SAPERE

Ritenute sugli appalti. Quali sono i controlli a carico del revisore legale?

di Saverio Cinieri

Con il documento “Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi”, il CNDCEC fa il punto sulla nuova disciplina in materia di ritenute sugli appalti, introdotta dal decreto fiscale 2020, collegato alla legge di Bilancio. Il documento assume particolare importanza - oltre che per le indicazioni operative contenute - anche per le check list allegate, che contengono le procedure da svolgere nell’ambito dell’attività di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore incaricato della revisione legale del bilancio della società committente e della società appaltatrice/affidataria/subappaltatrice.

La nuova disciplina sugli appalti, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha introdotto una serie di adempimenti sia in capo al committente che alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici.

Tali nuovi obblighi si traducono in una serie di procedure, alcune anche abbastanza complesse e macchinose, che è bene standardizzare al fine di non commettere qualche errore “gestionale” che si trasforma in disapplicazione delle norme con conseguente rischio di essere sanzionati.

Per facilitare le imprese interessate nel costruire una valida ed efficiente struttura organizzativa che le permetta di affrontare in tutta tranquillità i nuovi obblighi di legge, il CNDCEC ha diffuso un documento che, oltre ad una puntuale sintesi dell’ambito applicativo della disciplina, contiene, in allegato, alcune check list.

In particolare, si tratta di due check list che contengono le procedure da svolgere nell’ambito dell’attività di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore incaricato della revisione legale del bilancio:

- della società committente;
- della società appaltatrice/affidataria/subappaltatrice.

Per individuare quali sono i controlli e le procedure da mettere in atto, è necessario partire dagli adempimenti previsti dalla norma.

Obblighi per le imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici

Nel documento vengono così sintetizzati:

- calcolare le ritenute sui redditi erogati ai lavoratori impiegati nell’ambito dei contratti di appalto e il relativo versamento con distinte deleghe per ciascun committente;
- quantificare i versamenti in maniera distinta per ciascun committente (e quindi quantificare la retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata); tale quantificazione deve essere effettuata dall’impresa appaltatrice, affidataria o

subappaltatrice sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

- versare le ritenute da parte dell'impresa "con distinte deleghe per ciascun committente". La norma esclude la possibilità di compensazione, salvi i casi di esonero appositamente previsti (art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997). Nel documento si ricorda che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019, i versamenti devono essere effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.
- trasmettere al committente, entro 5 giorni dalla scadenza del versamento, i seguenti documenti:
 1. copia delle deleghe di versamento delle ritenute operate;
 2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
 3. l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
 4. il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La società subappaltatrice è tenuta a trasmettere copia dei documenti indicati al precedente punto anche alla società appaltatrice.

Obblighi per il committente

Il committente è tenuto almeno a:

- richiedere e ricevere dalla società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice copia della delega di pagamento delle ritenute operate di propria pertinenza;
- ricevere dalla società appaltatrice, affidataria e subappaltatrice entro cinque giorni dalla data di scadenza del versamento i documenti elencati nel paragrafo precedente;
- effettuare una verifica in merito agli adempimenti che devono essere eseguiti dalla società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice attraverso il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese su indicate sulla base dei documenti ricevuti.

Accedendo al proprio Cassetto fiscale il committente potrà consultare i modelli F24 a esso riferiti compilati dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

Esclusione dai nuovi obblighi

Non sono tenute ai nuovi obblighi le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che rispettino i seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni;
- b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi;

- c) abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- d) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Per beneficiare dell'esclusione, la sussistenza di tali condizioni va comunicata al committente nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Controlli da parte del revisore

Sulla base di quanto detto nel paragrafo precedente, il CNDCEC suggerisce che è buona norma, da parte dell'organo di revisione del bilancio dell'impresa committente, porre in essere una serie di controlli, a campione, per verificare che siano rispettate tutte le previsioni di legge.

Tra i controlli da effettuare in capo alla società committente, puntualmente riportati nella check list allegata al documento del CNDCEC, partendo dal riscontro positivo in merito all'applicazione delle nuove disposizioni (si ricorda che esse scattano per i contratti di importo annuo complessivamente superiore a 200.000 euro) si segnalano:

- la verifica che l'appaltatore/affidatario/subappaltatore si sia avvalso della possibilità di esclusione come sopra descritta;
- in caso affermativo, la verifica in merito alla richiesta del certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate - DURF - attestante il possesso dei requisiti di legge e il suo controllo quadrimestrale (infatti, il certificato ha validità di 4 mesi);
- il riscontro relativo alla ricezione, da parte dell'appaltatore/affidatario/subappaltatore dei modelli F24, dell'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente dell'elenco delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e del dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente;
- la verifica circa l'eventuale sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate e la comunicazione dell'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

Da ultimo, si raccomanda al revisore, in applicazione al principio di revisione SA Italia 250B, §14e, i seguenti ulteriori riscontri riguardanti l'eventuale sistemazione da parte della direzione delle:

- carenze nelle procedure adottate dall'impresa se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente;

- non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente.

I controlli sul bilancio dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice sono, in parte, identici e, chiaramente, speculari a quelli appena indicati nel paragrafo precedente.

Pertanto, tra le altre cose, occorre verificare che la società rediga correttamente gli F24 relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio ed in particolare che:

- abbia indicato nella sezione "Contribuente" il codice fiscale della Società tenuta al versamento;
- abbia indicato nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale del committente, unitamente al codice identificativo "09" da riportare nel campo "codice identificativo";
- non abbia operato compensazioni con proprie posizioni creditorie;
- abbia correttamente determinato le ritenute da versare;
- sia stata effettuata la corretta contabilizzazione.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Coronavirus: le nuove scadenze fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha fissato le nuove scadenze fiscali, come prorogate dal D.L. n. 9/2020 per l'emergenza Coronavirus. In particolare:

- slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica;
- dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 il termine entro cui gli enti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari e altri) devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata.
- dal 15 aprile al 5 maggio 2020 il termine entro cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia;
- dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l'invio del 730 precompilato.

Agenzia delle Entrate, comunicato 3 marzo 2020

Lotteria degli scontrini: pronte le regole

Dal 1° luglio 2020 tutte le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria degli scontrini, acquistando beni o servizi fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

L'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate hanno pubblicato le regole per partecipare al nuovo concorso, regole che prevedono l'esibizione al momento dell'acquisto (e senza obbligo alcuno d'identificazione) del codice lotteria, che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria.

La prima estrazione mensile verrà effettuata venerdì 7 agosto 2020 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 31 luglio 2020.

Agenzia delle Dogane - Agenzia delle Entrate, determinazione 6 marzo 2020, n. 80217

Tardivo invio modello ANR/3: violazione formale

Nell'ipotesi di tardivo invio del modello ANR/3, riguardante l'identificazione diretta ai fini IVA di un soggetto non residente, trattandosi di violazione avente natura formale, non ricorrono i presupposti per applicare la causa di non punibilità che è prevista per le sole violazioni meramente formali, ossia che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 5 marzo 2020, nn. 86 e 87

Bonus Mezzogiorno: trasferimento società

In tema di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società; l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla

società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo.

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 5 marzo 2020, n. 85

“Room&Breakfast”: impresa di ripristino

Nell'ambito della locazione dell'immobile a potenziali conduttori che assumano la gestione dell'attività di "Room & Breakfast", una società che svolge l'attività di gestione immobiliare può optare per il regime di imponibilità IVA a condizione che rivesta la qualifica di "impresa di ripristino". Le "imprese di ripristino" sono quelle che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi, volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 3 marzo 2020, n. 84

Uffici periferici Ministero della Salute: codici

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice ufficio 9D2 e i relativi sub-codici, da utilizzare nel modello di versamento F23, per identificare gli uffici periferici USMAFSASN del Ministero della Salute di sanità marittima, aerea e di frontiera per la violazione del divieto di fumare in ambito aeroportuale.

Agenzia delle Entrate, ris. 2 marzo 2020, n. 11/E

Spettacoli: rimessa in vendita dei biglietti

In tema di attività spettacolistiche, sia nel caso di cambio dell'utilizzatore sia in quello di rimessa in vendita dei titoli di accesso, i siti di vendita primaria o i box office autorizzati possono addebitare solo il costo per l'intermediazione.

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 28 febbraio 2020, n. 83

R&S: non rientra attività di gestione dei rifiuti

Non sono ammesse al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo le attività riguardanti nuovi modelli di gestione dei rifiuti, trattandosi di pratiche già definite sia a livello teorico che normativo e la cui applicazione è possibile rinvenire in molteplici settori; le attività di ricerca e sviluppo rilevanti agli effetti della disciplina agevolativa si caratterizzano anche per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 28 febbraio 2020, n. 82

Esenzione IRES: associazioni interesse storico

Il MEF ha individuato le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, che, a norma di legge, sono equiparate ai soggetti esenti dall'IRES.

MEF, decreto 18 febbraio 2020 (G.U. 2 marzo 2020, n. 53)

Franchigia nazionale regime IVA speciale PMI

In tema di regime speciale per le piccole imprese, gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia solo in tale territorio, dall'obbligo di dichiarare l'inizio della loro attività e dall'obbligo di essere identificate tramite un numero individuale. Gli Stati membri possano fissare la soglia per la franchigia al livello nazionale che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche e politiche, fatta salva la soglia massima prevista dalla nuova direttiva. Questa soglia non supera 85.000 euro.

Consiglio UE, direttiva 18 febbraio 2020, n. 285 (G.U.U.E. 2 marzo 2020, L62)

Lotta alle frodi IVA: arriva CESOP

Nell'ambito della lotta contro la frode IVA, soprattutto nell'ambito della crescita del commercio elettronico, alla Commissione UE è dato il compito di elaborare, mantenere, ospitare e gestire sul piano tecnico un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, denominato CESOP - Central electronic system of payment information, il quale ha il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

Consiglio UE, regolamento 18 febbraio 2020, n. 283 (G.U.U.E. 2 marzo 2020, L62)

Lotta alle frodi IVA: documentazione trimestrale

Nell'ambito della lotta contro la frode IVA, per i pagamenti transfrontalieri gli Stati membri devono imporre ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre. Ciò al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro.

Consiglio UE, direttiva 18 febbraio 2020, n. 284 (G.U.U.E. 2 marzo 2020, L62)

LAVORO

Coronavirus: nuovi obblighi e limiti

E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus (COVID-19), vengono adottate misure straordinarie di contenimento nella regione Lombardia e in altre 14 province italiane.

Nelle aree a rischio individuate nel decreto è vietato ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Nel provvedimento si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, fino al 3 aprile 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Sull'intero territorio nazionale sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

D.P.C.M. 8 marzo 2020 (G.U. 8 marzo 2020, n. 59)

Coronavirus: ok allo smart working semplificato

Possono ricorrere allo smart working tutte le imprese italiane, non soltanto quelle presenti nelle zone rosse al centro dell'epidemia, con modalità semplificate per l'intero periodo di emergenza. L'attivazione del rapporto di lavoro agile può avvenire ricorrendo a una procedura semplificata, che non deve più obbligatoriamente passare dalla sottoscrizione di accordi individuali con ogni singolo collaboratore. Sul sito INAIL è reperibile la documentazione necessaria per assolvere in via telematica agli obblighi di informativa in merito a salute e sicurezza.

D.P.C.M. 4 marzo 2020 (G.U. 4 marzo 2020, n. 55)

Certificazione e attività ispettiva: contenzioso

Laddove l'attività di accertamento abbia ad oggetto prestazioni lavorative dedotte in un contratto certificato, il verbale di contestazione va comunque adottato ma con la precisa specificazione che l'efficacia di tale disconoscimento è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all'utile proposizione delle impugnazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 276/2003.

Ispettorato Nazionale Lavoro, nota 4 marzo 2020, n. 1981

Red e INVCIV: termini prorogati al 31 marzo

A seguito delle situazioni di emergenza create dalla diffusione del Coronavirus, ufficiale la proroga, al 31 marzo 2020, delle Campagne Red ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), Inv Civ ordinaria 2019 e Solleciti 2018, rispetto al termine ordinariamente fissato per il 28 febbraio 2020.

La possibilità per i datori di lavoro, fino al 31 luglio 2020, di attivare tale modalità flessibile di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, è anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

INPS, messaggio 5 marzo 2020, n. 946

Cassa integrazione: analisi delle misure speciali

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fornisce un'analisi approfondita delle misure d'urgenza adottate dal Governo in materia di ammortizzatori sociali in favore di aziende operanti e lavoratori residenti nei comuni in cui si sono registrati i primi casi di contagio da Coronavirus. Gli strumenti sono:

- Cigo e assegno ordinario;
- Cigo per aziende in cassa integrazione straordinaria;
- Cassa integrazione in deroga;
- Indennità per i lavoratori autonomi;
- Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Fondazione Studi Consulenti Lavoro, circolare 4 marzo 2020, n. 4

Benefici contributivi e regolare versamento

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina le disposizioni dettate dall'Ispettorato

Nazionale del Lavoro in merito all'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare. Qualora il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo, si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi che presuppongono il possesso del requisito della regolarità contributiva.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 3 marzo 2020

Irregolarità rapporto di lavoro: denuncia online

A partire dal 2 marzo 2020, i lavoratori che intendono denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro violazioni degli obblighi contrattuali o che ritengano opportuno tutelare il proprio rapporto di lavoro, possono presentare la relativa denuncia con modalità telematiche direttamente da casa. Una nuova misura realizzata per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus, per agevolare i lavoratori che sono stati recentemente impossibilitati a recarsi fisicamente presso l'ITL competente.

INL, sito internet

Certificazione Unica INPS: attivo servizio online

Sono pronte le Certificazioni Unica prodotte dall'INPS con riferimento alle prestazioni erogate nel periodo d'imposta 2019. In linea generale la certificazione può essere prelevata dal portale dell'Istituto attraverso il servizio online dedicato. Tuttavia, per agevolare la predisposizione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti residenti all'estero o dei pensionati che hanno più di 80 anni di età, l'Istituto ha predisposto ulteriori canali di rilascio della CU.

INPS, comunicato 3 marzo 2020

Smart working: istruzioni modello semplificato

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la semplificazione dell'istituto del lavoro agile operata dal legislatore per fronteggiare le conseguenze del fenomeno epidemiologico determinato dal virus COVID19 sul mondo produttivo. La misura del lavoro agile semplificato è stata infatti estesa a tutto il territorio nazionale. Nel documento si analizzano le nuove modalità applicative del lavoro agile e si introduce un modello di autocertificazione informativa.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 2 marzo 2020

Premi INAIL: riduzione del 15,29% nel 2020

E' stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente la riduzione, nella misura del 15,29% per l'anno 2020, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Stabiliti anche gli Indici di Gravità Medi, da applicare nel triennio 2020-2022, nelle more del completamento della revisione tariffaria.

Ministero del Lavoro, decreto 7 febbraio 2020

AGENDA

Scadenze dal 12 al 26 marzo 2020

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	MARZO 2020	
domenica 15 marzo	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Liquidazione e versamento IVA annuale	
lunedì 16 marzo	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento versamento saldo IMU/TASI entro 90 giorni	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	

	Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
mercoledì 18 marzo	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
mercoledì 25 marzo	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
giovedì 26 marzo	Ravvedimento entro 90 giorni dell'acconto IVA	